

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012
572/2012/I/COM

**RICHIESTA AL GOVERNO DI INDIRIZZI SULL'ALLEGATO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DI RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER
LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20
MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “quadro per l’adozione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito: legge 225/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 (di seguito: legge 212/00);
- il decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 (di seguito: deliberazione 22 maggio 2012);
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante estensione dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 maggio 2012 alle province di Reggio Emilia e Rovigo (di seguito: deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012);

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134/12 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (di seguito: decreto legge n. 174/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 (di seguito: decreto ministeriale 1 giugno 2012) come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com (di seguito: deliberazione 235/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 250/2012/R/com (di seguito: deliberazione 250/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com (di seguito: deliberazione 314/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 350/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 350/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 453/2012/R/com (di seguito: documento per la consultazione 453/2012/R/com);
- la nota dell'Autorità in data 6 novembre 2012, prot. n. 35174 (di seguito: nota 6 novembre 2012);
- la nota dell'Autorità in data 6 dicembre 2012, prot. n. 40017 (di seguito: nota 6 dicembre 2012);
- la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, N. DAGL 4 3 2 4/2012/106/11931, ricevuta dall'Autorità il 24 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43240 (di seguito: comunicazione della Presidenza del Consiglio del 22 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 22 maggio 2012, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012;
- con la deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 il suddetto stato di emergenza è stato esteso alle province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1 giugno 2012 prevede che, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al medesimo decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli

derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;

- l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012 prevede infine che, per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12, ha precisato che le disposizioni del medesimo decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto ministeriale 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000;
- l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, prevede che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;
- il medesimo comma prevede altresì che, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- l'articolo 67-*septies*, comma 1, del decreto legge 83/12, prevede che il decreto-legge 74/12 e l'articolo 10 del medesimo decreto n. 83/12 si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 5ter, del decreto legge n. 174/12, le disposizioni di cui al decreto legge 74/12 si applicano anche al comune di Motteggiana; e che, ai sensi dell'articolo 11, comma 6bis, del medesimo decreto legge, nell'allegato 1 al decreto ministeriale 1 giugno 2012, sono inseriti anche i Comuni di Ferrara e Mantova;

- con la deliberazione 235/2012/R/com l’Autorità ha adottato un primo provvedimento d’urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni successivi (di seguito: eventi sismici del 20 maggio 2012);
- con la deliberazione 250/2012/R/com l’Autorità ha sospeso i termini di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo del *bonus* elettrico e del *bonus* gas per i clienti residenti nei comuni interessati dai fenomeni sismici;
- con la deliberazione 314/2012/R/com l’Autorità:
 - ha fissato in sei mesi il termine della sospensione di cui al punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com pari al massimo di sospensione consentito in sede di conversione del decreto legge 74/12;
 - ha adottato azioni a sostegno dell’operatività dei soggetti esercenti l’attività di vendita interessati dalla sospensione disposta dalla deliberazione 235/2012/R/com (con l’eccezione del servizio idrico);
 - ha stabilito che nel periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti finali;
 - ha sospeso/prorogato i termini per adempimenti informativi previsti dal TICA, dalla RTDG e dal TIU per gli esercenti operanti nelle zone interessate dal sisma;
- con la medesima deliberazione 314/2012/R/com, l’Autorità ha rimandato a successivo provvedimento, coerentemente con quanto previsto dal decreto legge 74/12, la definizione delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, l’introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, l’individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- con il documento per la consultazione 453/2012/R/com, l’Autorità ha esposto i propri orientamenti in relazione alle modalità operative per il riconoscimento di agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- nel documento per la consultazione 453/2012/R/com sono stati inoltre espressi orientamenti circa:
 - a) le modalità di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi dalla deliberazione 235/2012/R/com;
 - b) le disposizioni per gli esercenti relativamente al recupero del credito a seguito di inadempimenti dei clienti finali;
 - c) le modalità di restituzione alla Cassa delle anticipazioni ottenute dagli esercenti;
- con la nota 6 novembre 2012, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 481/95, ha richiesto al Governo indirizzi sulle tematiche di cui al precedente alinea, chiedendo un incontro di coordinamento tra la medesima Autorità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell’emergenza e della assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- in esito all’incontro istituzionale svoltosi in data 23 novembre 2012, convocato, a seguito alla nota 6 novembre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno presentato al

Governo una proposta per la definizione delle agevolazioni e del piano di rateizzazione degli importi sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 314/2012/R/com (di seguito: proposta delle Regioni);

- con nota 6 dicembre 2012, l’Autorità ha trasmesso al Governo uno schema di deliberazione in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- con la comunicazione del 22 dicembre 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasferito all’Autorità le valutazioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione allo schema di provvedimento inviato con nota del 6 dicembre 2012.

RITENUTO:

- necessario, ai fini dell’attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, disporre di indirizzi finali da parte del Governo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95;
- pertanto opportuno predisporre uno nuovo schema di provvedimento tenendo conto degli orientamenti desumibili da quanto segnalato con la comunicazione della Presidenza del Consiglio del 22 dicembre 2012 e della proposta delle Regioni nei limiti di compatibilità con la comunicazione medesima, prevedendo la trasmissione dello schema al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della formulazione degli indirizzi di cui al precedente punto

DELIBERA

1. di trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri lo Schema di provvedimento allegato alla presente deliberazione, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”, ai fini della formulazione di indirizzi all’Autorità per l’energia elettrica e il gas in relazione all’attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12;
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it successivamente all’effettiva adozione del provvedimento di cui allo schema allegato alla presente deliberazione.

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni